

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/567 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2018****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di carne suina originari dell'Islanda****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 759/2007 della Commissione ⁽²⁾ disciplina l'apertura, da parte dell'Unione europea, di un contingente tariffario annuale di 100 tonnellate di insaccati originari dell'Islanda, conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere («il nuovo accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma del nuovo accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata mediante decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio ⁽⁴⁾ e la sua conclusione mediante decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Conformemente all'allegato V del nuovo accordo, l'Unione europea intende aprire un nuovo contingente annuale esente da dazi per l'importazione di 500 tonnellate di carne suina originaria dell'Islanda.
- (4) Considerato che talune disposizioni del regolamento (CE) n. 759/2007 dovrebbero essere aggiornate, è opportuno sostituire detto regolamento con un nuovo regolamento che dovrebbe inoltre disciplinare l'apertura e la gestione del nuovo contingente tariffario di 500 tonnellate di carni suine.
- (5) Ai sensi di entrambi gli accordi i contingenti tariffari sono aperti su base annua e le importazioni dovrebbero pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile.
- (6) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Il nuovo accordo stabilisce che i prodotti ammissibili a beneficiare del contingente tariffario devono essere conformi, mutatis mutandis, alle disposizioni di cui al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda ⁽⁷⁾.
- (8) Il nuovo accordo fissa la data di entrata in vigore al 1° maggio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dalla stessa data.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 759/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di insaccati originari dell'Islanda (GUL 172 del 30.6.2007, pag. 48).

⁽³⁾ Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GUL 61 del 28.2.2007, pag. 28).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 324 del 30.11.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 274 del 24.10.2017, pag. 57).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁷⁾ Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GUL 131 del 18.5.2006, pag. 1).

- (9) Per il 2018 il nuovo contingente per la carne suina sarà reso disponibile conformemente al nuovo accordo e dovrebbe essere calcolato su base proporzionale, tenuto conto della data di entrata in vigore.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per la carne suina del codice NC 0203 e per gli insaccati del codice NC ex 1601 originari dell'Islanda («i contingenti tariffari»), conformemente all'allegato del presente regolamento.

I contingenti tariffari sono aperti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Il protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e l'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, quale modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, si applica mutatis mutandis ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 759/2007 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

N. d'ordine	Codici NC	Designazione	Quantitativo annuale (in t di peso netto)	Aliquota del dazio contin- gentale
09.0832	ex 1601 00 10 1601 00 91 ex 1601 00 99	Insaccati	100	0
09.0831	0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o con- gelate	Dall'1.5.2018 al 31.12.2018: 167 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 500	0